

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 01/01/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il ricorrente Ma. Ma., nella sua qualità di legale rappresentante della Elettrica S.r.l., parte venditrice, con atto del 03.05.2011 proponeva ricorso (Nr. 845.11) contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Varese, avverso l'avviso di rettifica e liquidazione nr. 2008/T008409000 emesso il 30.11.2010 e notificato il 07.12.2010, con il quale l'ufficio territoriale di Gallarate, in relazione all'atto di cessione di ramo d'azienda esercente l'attività di produzione trasporto e distribuzione di energia idro elettrica stipulato il 10.12.2008 e registrato il 15.12.2008 al nr. 8409 serie IT:

- contesta un valore di avviamento non dichiarato pari ad € 11.274.672.00;
- accerta una maggiore imposta di € 338.240,00 e
- quantifica in € 358.750,70, compresi degli interessi dal 15.08.2010 al 29.11.2011, l'imposta complessivamente dovuta ed irroga una sanzione di € 338.240,00.

Il ricorrente fa presente:

- che il valore dell'attivo dichiarato nell'atto di cessione, € 41.675.224,70, corrisponde sostanzialmente al valore del ramo d'azienda calcolato dall'ufficio di € 42.949.000,00;
- che nel prospetto di determinazione del prezzo di cessione del ramo d'azienda, è allegato sotto la lett. D, al relativo atto di vendita e che ha sintetizzato come segue i fattori che hanno determinato tale prezzo.

### **ATTIVO**

a) terreni € 40.000,00; b) impianti, macchine e attrezzature € 100.000,00; c) diritti di cessione dei contratti di leasing e delle concessioni di acqua pubblica.

TOTALE ATTIVO € 41.675.224,70.

### **PASSIVO:**

a) debiti verso Energia € 10.600.000,00;

TOTALE PASSIVO € 10.600.000,00.

VALORE DI CESSIONE € 31.075.224,70.

In linea di diritto, il ricorrente eccepisce:

- violazione dell'art. 97, comma 1, della Costituzione visto che in conseguenza del mancato esercizio dell'autotutela, l'ufficio non può gravare il contribuente di prove impossibili;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 4, del DPR 26.04.1986 nr. 131;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 2 bis del DPR 26.04.1986 nr. 131. Il ricorrente chiede l'integrale annullamento dell'atto impugnato, per radicale ed insanabile carenza di ogni presupposto oggettivo. Nello stesso ricorso, il ricorrente chiedeva la sospensione dell'atto impugnato.

All'udienza del 27.06.2011, la Commissione rigettava la richiesta di sospensione.

L'Ufficio, costituitosi in data 01.07.2011, fa presente che nel caso specifico della cessione di centrali idroelettriche il complesso è costituito dall'area cui sorgono le centrali, le cui componenti essenziali sono il suolo, il manufatto e tutte le attrezzature atte al funzionamento delle stesse, il tutto strutturalmente organizzato per la produzione di energia, il bene immobile risulta avere solo un componente ancorché fondamentale.

Pertanto, deve ritenersi che il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, realizza l'azienda, la cui nozione contenuta nella definizione civilistica dettata dall'art. 2555 C.C. con preminente riferimento alla connotazione giuridico-funzionale dei beni oggetto della cessione.

Con il ricorso la società eccepisce che in realtà l'avviamento è stato dichiarato nella voce "Diritti di cessione contratti leasing e concessioni", fissato nell'atto di cessione ad € 41.532.224,70, ove è anche incluso il valore dell'avviamento, a dire della società ricorrente pari ad € 12.916.919,70. E', invece, opinione dell'ufficio che il ragionamento offerto nel ricorso sul punto sia avulso dal reale contesto dell'atto di cessione, e sia una forma temeraria di accorgimenti ex post al fine di vanificare l'accertamento dell'ufficio.

L'ufficio chiede il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio. All'udienza del 05.12.2011, per la società era presente il sign. Eu. Ve. il quale insisteva per l'accoglimento del ricorso, e per l'Ufficio la dott.ssa An. Co. la quale chiedeva il rigetto del ricorso.

La Commissione, esaminati gli atti di causa, ritiene che il ricorso non meriti di essere accolto. Trattasi, nel caso di specie, di cessione di centrali idroelettriche, il cui complesso è costituito dall'area su cui sorgono le centrali, le cui componenti essenziali sono il suolo, il manufatto e tutte le attrezzature idonee al funzionamento delle stesse per la produzione di energia e, pertanto, il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa stessa così come determinati dall'art. 2555 del C.C.

In realtà, non siamo in presenza di una semplice cessione di beni strumentali, ma di una vera e propria cessione di ramo d'azienda, come effettivamente risulta dall'atto notarile e, quindi, alla cessione di beni materiali, va determinato anche il valore complessivo dell'azienda, comprendente anche l'avviamento. Non è credibile, infatti, che in una cessione del ramo d'azienda non venga ceduto anche l'avviamento che costituisce un valore che va da singolarmente determinato e conseguentemente valutato, ciò che nell'atto di che trattasi non è stato fatto. A riprova di tale mancata determinazione anche il fatto che l'avviamento, pur costituendo un costo, non è stato indicato nel bilancio da parte dell'acquirente. Circa il quantum dello stesso, l'ufficio ha correttamente utilizzato come fonte il raffronto il reddito ed i ricavi riferiti al triennio precedente la cessione, 2006, 2007 e 2008 dell'azienda cedente ha utilizzato il cosiddetto metodo dei multipli di mercato applicato alla società acquirente Eusebio Energia S.p.A. nell'anno 2009, anno successivo all'acquisizione.

Appare corretto considerare l'avviamento come uno dei parametri in base ai quali si controlla il valore delle aziende compravendute e che, in assenza di un criterio normativo, viene determinato sulla base, o di elementi desunti dagli studi di settore, o della percentuale di redditività, moltiplicata per tre o per due (in presenza di elementi validamente documentati) applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte dirette, come è avvenuto nel caso in esame, negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quelli in cui è avvenuto il trasferimento. Si precisa, altresì, che uno dei criteri di valutazione dell'avviamento indicati dall'Amministrazione finanziaria è quello previsto dall'art. 2, comma 4, del D.P.R. nr. 460 del 31.07.1996, confermato dalla sentenza nr. 613 del 13.01.2006 della Corte di Cassazione ed utilizzato dall'ufficio in quanto idoneo ad evidenziare la redditività di un'attività di impresa.

Nel caso di specie, l'ufficio ha correttamente proceduto al controllo della posizione fiscale del contribuente ed al conseguente accertamento, con riferimento all'atto di cessione d'azienda.

Il prezzo di cessione è stato dichiarato in E 31.075.224,70, di cui E 0 per l'avviamento. L'Ufficio ha rettificato il solo avviamento in E 11.274.672,00 e conseguentemente rideterminato il valore dell'azienda in E 42.349.896,70.

Alla Commissione appare altresì corretta la valutazione del valore di avviamento con riferimento alla media percentuale di redditività data dal rapporto tra la media dei ricavi e la media del reddito d'impresa dichiarati dal venditore per i periodi di imposta 2005, 2006 e 2007. Tale percentuale è stata moltiplicata per il coefficiente 3, ai sensi del già citato D. P. R. 31.07.1996 nr. 460.

In conclusione, l'ufficio ha correttamente calcolato e determinato il valore dell'avviamento, con i criteri dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. nr. 460 del 1996, come segue:

Anno	Ricavi	Reddito d'impresa
2006	E 7.978.559,00	E 2.077.486,00
2007	E 7.768.140,00	E 4.911.539,00
2008	E 7.450.745,00	E 4.285.647,00
Ricavi medi del triennio	E 7.732.481,00	
Reddito medio del triennio	E 3.758.224,00	
Indice di redditività	48,60%	
AVVIAMENTO	E 11.274.672,00	

Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi E 1.800,00.

**P. Q. M.**

La Commissione respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di causa che liquida in complessivi E 1.800,00.